



GIUDICE DI PACE DI PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Giudice di Pace** Dott.ssa Valeria Raudino alla pubblica udienza del 24/05/2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di \_\_\_\_\_ in  
Nigeria - elettivamente domiciliato presso lo studio del  
difensore di fiducia;  
- posizione giuridica: libero, assente -  
- difeso dall'avv. **Chiara Pernechele** del foro di Padova  
di fiducia

*imputato*

*Sentenza*

*nr. 357/2021*

*R.G. 535/2019*

*r.g.n.r. 623/2019*

*Depositata il  
03/06/2021*

*Data di irrevocabilità*

*Nr.reg.esec.*

*Nr.campione pen.*

*Redatta scheda*

*Il*

*Repertorio n.*

del reato di cui all' art. 14 comma 5 ter D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, così come modificato dalla Legge 129/2011 perché, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova del 22.10.18, successivo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della medesima città in pari data, regolarmente notificato all'interessato.  
Accertato in Padova il **10.4.19** e il **21.5.19**

Conclusioni del Pubblico Ministero: sentenza assoluzione perchè il fatto non sussiste come motivato dalla Cass. Ord. n. 1453/2020

Conclusioni della difesa: si associa e chiede liquidazione degli onorari rimettendosi per l'importo alla decisione del giudice.

### MOTIVAZIONE

veniva tratto in giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 14 commi 5 *ter* e 5 *quater* T.U. n. 286/98, così come modificato dalla L. 129/2011, che punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore.

Dopo alcuni rinvii disposti per la produzione della documentazione attestante la pendenza del giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale (N. 1817/2019 Trib. Potenza, in atti), all'udienza del 24.05.2021, previa riunione al presente fascicolo di quello recante n. R.G. 246/21 per ragioni di connessione soggettiva e in parte oggettiva, la Difesa produceva recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. I n. 1453/20 secondo cui "*chi ha proposto domanda di protezione internazionale è poi autorizzato...a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda stessa, principio che non soffre eccezione quanto, come nella specie, la stessa sia stata presentata dopo l'emissione di provvedimento di espulsione...*", principio, peraltro, già evidenziato dalla Corte nell'Ordinanza n. 19819/2018.

Rilevato come risulti agli atti avere l'imputato presentato istanza reiterata per

il riconoscimento della protezione internazionale, domanda inviata il 23.05.2019 (cfr. doc. ud. 15.02.2021), successivamente al provvedimento di espulsione del Questore di Potenza del 29.08.2019 (cfr. doc. 3 difesa, ud. 20.01.2020), in conformità all'indirizzo giurisprudenziale in materia, lo stesso andrà assolto per insussistenza del fatto, essendo suo diritto rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame di tale richiesta.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

per il reato di cui all'art. 14 commi 5 *ter* e 5 *quater* T.U.

Imm. perché il fatto non sussiste

Padova, 24 maggio 2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 3 GIU. 2021

IL CANCELLIERE  
Dr. Francesco Zagami



Il Giudice di Pace

Dott.ssa VALERIA RAUDINO

Comunicata al P.G. di Venezia ex art. 585  
C.P.P. e 64 disp. att. C.P.P. n°  
con RACC. A.R. n°

21 GIU. 2021

IL CANCELLIERE  
Dr. Francesco Zagami

Sentenza irrevocabile il .....